

VERBALE ASSEMBLEA DEL GRUPPO DONATORI SANGUE FRATRES-PALERMO

DEL GIORNO 8 SETTEMBRE 2022

L'anno 2022, il giorno 8 del mese di settembre, l'Assemblea dei Soci dell'Associazione "Gruppo Donatori Sangue Fratres – Palermo", è stata convocata presso l'aula "FICI" dell'Ospedale V. Cervello sita in via Trabucco, 180 Palermo, alle ore 17.00 in prima convocazione e alle ore 18.00 in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Recesso dalla "Consociazione Nazionale dei Gruppi di donatori di sangue Fratres delle Misericordie d'Italia";
- 2) Modifiche dello Statuto del Gruppo Donatori Sangue Fratres - Palermo;
- 3) Varie ed eventuali.

Il Presidente Roberto Grippi, constatato alle ore 17.00 che l'Assemblea è andata deserta, ha rinviato l'Assemblea in seconda convocazione alle ore 18.00.

Alle ore 18.00, dopo la registrazione, i presenti risultano in numero di 22 con 17 deleghe per un totale di 39 iscritti al libro soci dell'associazione, pertanto il Presidente, constatata e fatta constatare la validità dell'Assemblea, ne dichiara aperti i lavori.

A norma di statuto, il Presidente assume la presidenza dell'Assemblea ed il Segretario le funzioni di segretario dell'Assemblea.

Il Presidente illustra il primo punto all'ordine del giorno, spiegando con grande amarezza che occorre prendere atto del fatto che dopo venticinque anni sono venuti a mancare le ragioni che avevano portato l'Associazione ad aderire alla associazione "Consociazione Nazionale dei Gruppi Fratres e delle Misericordie d'Italia". Pertanto, invita l'Assemblea ad approvare la proposta del Consiglio Direttivo di recesso dall'associazione "Consociazione Nazionale dei Gruppi Donatori di Sangue Fratres delle Misericordie d'Italia", con sede in 50127 Firenze, via Benedetto Dei 74/76, codice fiscale 94019700486.

L'Assemblea svolge un'ampia discussione sul merito della proposta, al termine della quale il Presidente metta ai voti il recesso dall'associazione "Consociazione Nazionale dei Gruppi Donatori di Sangue Fratres delle Misericordie d'Italia", con sede in 50127 Firenze, via Benedetto Dei 74/76, codice fiscale 94019700486.

Al termine dell'espressione di voto risultano:

VOTI FAVOREVOLI n. 39

VOTI CONTRARI n. 0

VOTI ASTENUTI n. 0

il Presidente proclama accolta all'unanimità la proposta di recesso del Gruppo Donatori Sangue Fratres – Palermo dall'associazione "Consociazione Nazionale dei Gruppi Donatori di Sangue Fratres delle Misericordie d'Italia", con sede in 50127 Firenze, via Benedetto Dei 74/76, codice fiscale 94019700486, informando l'Assemblea che provvederà alla tempestiva notifica del recesso.

Il Presidente porta quindi all'attenzione dell'Assemblea il secondo punto all'ordine del giorno: la necessità di apportare le modifiche statutarie conseguenti alla decisione appena presa di recedere

bmh

dalla associazione "Consociazione Nazionale dei Gruppi Donatori di Sangue Fratres delle Misericordie d'Italia".

Il Presidente ricorda che l'ultima modifica apportata allo Statuto è avvenuta nell'anno 2019 per l'adeguamento dello stesso alla Riforma del Terzo Settore e che esso è stato registrato e inviato all'Ufficio del Registro del Volontariato Regionale, che non ha richiesto alcuna modifica.

Il Presidente invita il Segretario dell'Associazione a dare lettura della proposta del Consiglio Direttivo di modifica dello Statuto; Presidente e Segretario certificano che la proposta è rimasta affissa presso la sede sociale per tutto il periodo di convocazione presso i locali della sede sociale dell'associazione, messa a disposizione per la visione dei soci.

Dopo la lettura del testo proposto, l'Assemblea svolge un ampio dibattito al termine del quale il Presidente pone in votazione l'approvazione del nuovo testo dello Statuto dell'Associazione Gruppo Donatori Sangue Fratres - Palermo.

Al termine dell'espressione di voto risultano:

VOTI FAVOREVOLI n. 39

VOTI CONTRARI n. 0

VOTI ASTENUTI n. 0

Sulla base dei risultati, il Presidente proclama approvato all'unanimità il nuovo testo dello Statuto dell'Associazione Gruppo Donatori Sangue Fratres – Palermo.

Il Presidente comunica che a seguito dell'approvazione del nuovo testo dello statuto, il nuovo nome dell'associazione sarà **Linfa Rossa Donatori Sangue Palermo OdV**.

Il Presidente comunica che a seguito dell'approvazione del nuovo testo dello Statuto, che verrà allegato al verbale dell'Assemblea per farne parte integrale e sostanziale, provvederà ai conseguenti adempimenti di rito, tra cui la registrazione del nuovo testo dello Statuto ed il deposito presso il RUNTS.

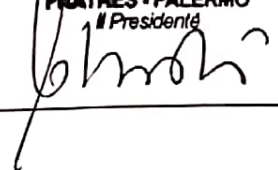
A questo riguardo, l'Assemblea delibera all'unanimità di autorizzare il Presidente ad apportare tutte le variazioni che dovessero essere richieste d'ufficio per l'iscrizione al RUNTS - Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ai sensi del decreto legislativo del 03/07/2017 n. 117, e per l'eventuale richiesta contestuale di riconoscimento della personalità giuridica.

Alle ore 19.45 il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea.

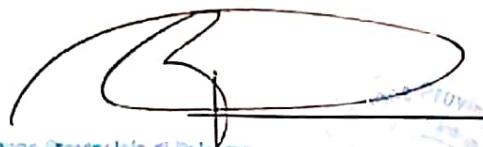
Palermo, 08 settembre 2022

IL PRESIDENTE

GRUPPO DONATORI SANGUE
FRATRES - PALERMO
#Presidente



IL SEGRETARIO



Agenzia delle Entrate - Territorio Provinciale di Palermo
Ufficio Territoriale di Palermo: 1

Registrazione 20/09/2022 3228 3

Pagato € — ATTO ESSENTE



Statuto dell'Associazione Linfa Rossa Donatori Sangue Palermo OdV

con sede in Palermo, via Trabucco 180 – presso Ospedale V. Cervello, C.F.: 97127850820

(in passato denominata "Gruppo Donatori Sangue Fratres – Palermo OdV")

Approvato dall'Assemblea dell'Associazione in data 8 settembre 2022

CAPO I – COSTITUZIONE, NATURA E SCOPI	2
ARTICOLO 1.....	2
ARTICOLO 2 - NATURA E DURATA.....	2
ARTICOLO 3 - COSTITUZIONE DELL'ASSOCIAZIONE	2
ARTICOLO 4 - ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE E ATTIVITÀ DIVERSE	2
ARTICOLO 5 - FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO.....	3
ARTICOLO 6 - SEZIONI E SETTORI OPERATIVI DELL'ASSOCIAZIONE.....	3
ARTICOLO 7 - RAPPORTI CON LE AUTORITÀ RELIGIOSE.....	3
ARTICOLO 8 - LOGO ED IDENTITÀ VISIVA	3
ARTICOLO 9 - RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE.....	3
ARTICOLO 10 - GRATUITÀ DELLE PRESTAZIONI	3
CAPO II - REQUISITI DL APPARTENENZA ALL'ASSOCIAZIONE E CLASSIFICAZIONE DEGLI ISCRITTI	4
ARTICOLO 11 - MODALITÀ DI ISCRIZIONE.....	4
ARTICOLO 12 - CLASSIFICAZIONE DEGLI ISCRITTI	4
ARTICOLO 13 - ISCRIZIONE.....	5
ARTICOLO 14 - MODALITÀ DI DONAZIONE	5
CAPO III - DISCIPLINA E DOVERI DEGLI ISCRITTI	5
ARTICOLO 15 - DOVERI DEGLI ISCRITTI	5
ARTICOLO 16 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI	6
ARTICOLO 17 - DIMISSIONI, DECADENZA ED ESCLUSIONE DEI SOCI	6
CAPO IV - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE.....	6
ARTICOLO 18 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE.....	6
ARTICOLO 19 - COMPOSIZIONE DELL'ASSEMBLEA	7
ARTICOLO 20 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA.....	7
ARTICOLO 21 - ULTERIORI CONVOCAZIONI DELL'ASSEMBLEA	7
ARTICOLO 22 - VALIDITÀ DELLE RIUNIONI DELL'ASSEMBLEA.....	7
ARTICOLO 23 - VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA	8
ARTICOLO 24 - ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA.....	8
ARTICOLO 25 - COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO	8
ARTICOLO 26 - ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO	8
ARTICOLO 27 - RIUNIONI E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO	9
ARTICOLO 28 - PRESIDENTE.....	10
ARTICOLO 29 - VICEPRESIDENTE.....	10
ARTICOLO 30 - SEGRETARIO.....	10
ARTICOLO 31 - AMMINISTRATORE	11
ARTICOLO 32 - ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI	11
ARTICOLO 33 - NORME GENERALI SUGLI ORGANI	11
ARTICOLO 34 - CONSULENTE SANITARIO	11
ARTICOLO 35 - COMMISSIONE ELETTORALE	12
ARTICOLO 36 - COMPOSIZIONE DELLA LISTA.....	12
ARTICOLO 37 - INELEGIBILITÀ DEI COMPONENTI LA COMMISSIONE ELETTORALE	13
ARTICOLO 38 - GRATUITÀ DELLE CARICHE.....	13
CAPO V – NORME GENERALI.....	13
ARTICOLO 39 - MODIFICHE STATUTARIE.....	13
ARTICOLO 40 - REGOLAMENTO GENERALE	13
ARTICOLO 41 - GESTIONE STRAORDINARIA	13
ARTICOLO 42 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE	14
ARTICOLO 43 - DEVOLUZIONE DEI BENI	14
ARTICOLO 44 - RICHIESTA DI PERSONALITÀ GIURIDICA.....	14
ARTICOLO 45 - NORMA FINALE.....	14

CAPO I – COSTITUZIONE, NATURA E SCOPI

Articolo 1

L'associazione **Linfa Rossa Donatori Sangue Palermo ODV**, è costituita in Palermo tra coloro che donano volontariamente, gratuitamente, periodicamente e anonimamente il proprio sangue.

L'acronimo ODV deve essere usato negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'associazione (fondata il 27/12/1996) ha sede legale nel comune di Palermo.

L'associazione svolge attività istituzionali nel territorio della Regione Siciliana.

Articolo 2 - Natura e durata

L'associazione **Linfa Rossa Donatori Sangue Palermo ODV** è una organizzazione di volontariato che ha per scopo il raggiungimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale per lo svolgimento, prevalentemente in favore di terzi, di una o più attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, ispirandosi ai valori cristiani, attraverso la donazione di sangue, nelle sue varie forme previste dalla legge, del sangue midollare e degli organi in favore dei bisognosi e della collettività.

L'associazione ha durata illimitata, non ha fini di lucro, è apartitica, ha strutture ed organizzazione democratiche ed elettive e si fonda sull'universalità delle adesioni e dei beneficiari del dono.

Articolo 3 - Costituzione dell'Associazione

L'associazione **Linfa Rossa Donatori Sangue Palermo ODV** (più avanti semplicemente "Associazione") è costituita agli effetti giuridici come organizzazione di volontariato secondo le disposizioni della Costituzione della Repubblica italiana, del Codice Civile e del Codice del Terzo Settore.

L'Associazione è altresì costituita ai sensi delle leggi nazionali e regionali in materia di donazione del sangue, del sangue midollare e degli organi.

Articolo 4 - Attività di interesse generale e attività diverse

Scopo dell'Associazione è l'esercizio volontario, anonimo, gratuito, periodico e responsabile, della donazione del sangue, della promozione e sensibilizzazione alla donazione stessa, sia in sede locale che nazionale ed internazionale, nonché della promozione della donazione del sangue midollare e degli organi, in collaborazione con le pubbliche istituzioni ed altri enti che abbiano scopo simile secondo le finalità espresse dalla L. 219 del 21 ottobre 2005.

L'Associazione può aderire a reti associative, ai sensi dell'articolo 41 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nonché promuovere partenariati e protocolli di intesa.

L'Associazione potrà altresì intervenire in opere di promozione dei diritti primari alla vita, alla salute e alla dignità umana.

L'Associazione tutela il diritto alla salute dei donatori e dei cittadini che hanno necessità di essere sottoposti a terapia trasfusionale.

L'Associazione promuove lo sviluppo del volontariato e dell'associazionismo, anche attraverso progetti di Servizio Civile Universale.

Le attività sopra descritte rientrano nella definizione di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del Decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 con particolare riferimento alle lettere a) b) e i) dello stesso.

Per la specifica natura di volontariato donazionale richiesto agli iscritti, l'azione volontaria del donatore non potrà mai in nessun caso ritenersi occasionale.



L'associazione potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale ai sensi dell'art. 6 del Decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, purché secondarie e strumentali rispetto alle attività dell'articolo 5 dello stesso Decreto e secondo i criteri e limiti definiti dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali. L'individuazione delle attività diverse è prerogativa del Consiglio Direttivo.

Articolo 5 - Formazione ed aggiornamento

L'Associazione promuove corsi di formazione e di aggiornamento destinati agli iscritti e alla cittadinanza in materie sanitarie e tecniche nonché di carattere motivazionale.

Articolo 6 - Sezioni e settori operativi dell'Associazione

Per l'espletamento delle proprie attività, l'Associazione può costituire apposite sezioni, secondo la normativa nazionale e regionale vigente.

Le sezioni possono avere un apposito comitato di coordinamento disciplinato da specifiche norme di funzionamento emanate dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Per tutte le attività associative l'Associazione può costituire settori operativi coordinandoli con apposito regolamento e delegando quale responsabile un componente del Consiglio Direttivo.

Articolo 7 - Rapporti con le Autorità religiose

In relazione ai valori di ispirazione cristiana, l'Associazione mantiene i rapporti con le Arcidiocesi delle proprie sedi di attività.

Mantiene inoltre rapporti con le Autorità di tutte le fedi religiose.

Articolo 8 - Logo ed identità visiva

Il logo e l'identità visiva dell'Associazione sono approvati dall'Assemblea dell'Associazione, su proposta del Consiglio Direttivo.

Articolo 9 - Risorse economico-finanziarie

L'Associazione trae i mezzi economici e finanziari, per il raggiungimento degli scopi istituzionali, dalle rendite patrimoniali, dalle offerte, dai contributi e lasciti che potranno ad essa pervenire da soggetti pubblici o privati, nonché dalle convenzioni con enti pubblici nei limiti e con le modalità previsti dalle vigenti leggi.

L'Associazione provvede altresì al proprio sostentamento anche con iniziative promozionali e/o di auto finanziamento.

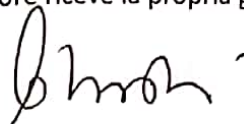
Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 10 - Gratuità delle prestazioni

La donazione di sangue nelle sue varie forme e l'attività degli iscritti sono gratuite.

Il donatore riceve la propria gratificazione solo nella coscienza del dovere compiuto.



Al solo fine di promuovere una sana emulazione nella donazione potranno essere concesse agli iscritti benemerenze o altri riconoscimenti aventi puro carattere morale per le quali sarà emanato apposito regolamento.

CAPO II - REQUISITI DI APPARTENENZA ALL'ASSOCIAZIONE E CLASSIFICAZIONE DEGLI ISCRITTI

Articolo 11 - Modalità di iscrizione

Tutti gli iscritti partecipano alla vita dell'Associazione secondo le proprie possibilità contribuendo alla comunanza delle idealità morali ed alle iniziative che sono alla base istituzionale dell'Associazione.

L'iscrizione avviene su domanda da presentare al Consiglio Direttivo, il quale accetta o respinge la domanda con provvedimento definitivo.

La qualità di volontario dell'Associazione è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro con lo stesso, sia subordinato che autonomo, e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale.

Il volontario, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune attraverso l'Associazione, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo per le quali sarà emanato apposito regolamento.

Sono in ogni caso vietati al volontario rimborsi spese di tipo forfetario.

L'Associazione iscrive i volontari nell'apposito registro, anche ai fini degli adempimenti assicurativi previsti dalla legge. La tenuta del registro avviene a cura del Consiglio Direttivo.

Articolo 12 - Classificazione degli iscritti

Gli iscritti si suddividono in:

soci donatori attivi;

soci collaboratori;

soci benemeriti.

I soci donatori attivi sono coloro i quali, in età stabilita dalle norme vigenti e previo accertamento dell'idoneità fisica, si impegnano ad effettuare almeno una volta ogni due anni, la donazione in una qualsiasi delle sue varie forme in sintonia con i fini e con l'organizzazione dell'Associazione. Costituiscono il corpo funzionale dell'Associazione ed acquisiscono tutti i diritti associativi, partecipano alle assemblee ed acquistano il diritto di elezione attivo e passivo dopo un mese dall'iscrizione.

I soci collaboratori sono coloro i quali, attesa la impossibilità alla donazione, svolgono in modo volontario e continuativo attività sanitarie, tecniche e/o amministrative e/o organizzative in seno all'Associazione. Essi godono dei diritti associativi, compreso l'elettorato attivo e passivo, dopo un mese dall'iscrizione nell'Associazione.

I soci benemeriti sono coloro i quali per limiti di età o per motivi di salute non possono più donare il sangue. Partecipano alle assemblee ed hanno il diritto di elezione attivo e passivo.

Il Consiglio Direttivo potrà attribuire la qualifica di socio benemerito anche a personalità del mondo scientifico e/o accademico che si siano prodigati nei campi e nelle materie afferenti all'ambito di attività associativa.

Non acquisiscono la qualifica di socio coloro che, pur condividendo le finalità dell'Associazione, decidono di sostenerla esclusivamente con contributi morali e/o materiali.



Articolo 13 - Iscrizione

L'ammissione di un nuovo associato è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato.

La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della sua successiva convocazione.

L'iscrizione è aperta a tutti ed è gratuita, dovendosi presumere che la domanda di iscrizione all'Associazione supponga da parte dell'istante la sostanziale condivisione dei principi ispiratori dell'Associazione.

I donatori hanno il dovere e il diritto di tutelare il loro stato di salute, dare il proprio consenso informato alla donazione e comunicare ai responsabili dell'Associazione ogni motivazione di rischio o impedimento alla donazione stessa.

Gli iscritti si impegnano a sostenere moralmente, materialmente e con la loro opera i fini istituzionali dell'Associazione e sono tenuti al rispetto dello Statuto, dei regolamenti e di ogni altro atto legittimamente adottato dagli organi sociali.

I soci hanno il diritto di esaminare i libri sociali facendo istanza scritta al Presidente contenente la descrizione dettagliata di quanto richiesto in esame. Non sussiste in capo al socio il diritto di copia, con qualsiasi mezzo, dei documenti oggetto di esame.

Articolo 14 - Modalità di donazione

Il socio donatore si sottopone alla donazione periodica secondo i parametri temporali stabiliti dalla normativa vigente.

Il socio donatore si impegna a non donare al di fuori dell'Associazione salvo casi di particolare urgenza concordati con l'Associazione stessa e per i quali il socio donatore trasmetterà all'Associazione la certificazione di avvenuta donazione, rilasciata dalla struttura sanitaria presso la quale è avvenuta la donazione.

Il socio donatore è, inoltre, tenuto ad informare l'Associazione della propria temporanea impossibilità a donare; è fatto obbligo di riservatezza per chi venga a conoscerne le motivazioni, nel rispetto della normativa europea e nazionale vigente.

L'indisponibilità meramente temporanea alla donazione per ragioni di salute o di forzata assenza non comporta variazione alla classificazione del ruolo di socio donatore attivo.

CAPO III - DISCIPLINA E DOVERI DEGLI ISCRITTI

Articolo 15 - Doveri degli iscritti

Gli iscritti all'Associazione devono:

- a) osservare lo statuto, i regolamenti e le disposizioni legittimamente emanate dagli organi dell'Associazione;
- b) collaborare alle iniziative dell'Associazione e partecipare alle assemblee e alle riunioni;
- c) tenere nei confronti degli iscritti preposti alle cariche sociali un comportamento corretto e di massima collaborazione.



Articolo 16 - Provvedimenti disciplinari

Gli iscritti sono passibili dei sotto citati provvedimenti disciplinari, previa contestazione scritta dell'addebito con invito a presentare entro 15 giorni al Consiglio Direttivo le proprie giustificazioni:

- a) ammonizione;
- b) sospensione a tempo determinato;
- c) decadenza;
- d) esclusione.

La competenza per l'irrogazione dei provvedimenti di cui ai punti a), b) e c) è del Consiglio Direttivo.

Contro tali provvedimenti l'interessato può presentare ricorso, in forma scritta, entro 15 giorni dalla comunicazione, al Consiglio Direttivo il quale decide con parere definitivo.

Per il punto d) valgono le disposizioni di cui al successivo articolo 17.

Articolo 17 - Dimissioni, decadenza ed esclusione dei soci

La qualità di iscritto all'Associazione si perde per dimissioni, per decadenza o per esclusione.

Si perde per dimissioni qualora l'iscritto presenti al Consiglio Direttivo, in forma scritta, la propria rinuncia a mantenere la sua iscrizione.

Si perde per decadenza ove venga a mancare uno dei requisiti essenziali di appartenenza all'Associazione di cui agli articoli 13 e 14.

Inoltre, perde la sua qualità di associato qualora, nonostante il richiamo, persista nella violazione dei doveri fondamentali previsti all'articolo 15.

Si perde per esclusione nei casi che rendano incompatibile, per qualunque grave ragione, l'appartenenza all'Associazione.

La perdita della qualità di socio implica contemporaneamente la perdita di ogni diritto verso all'Associazione.

Il provvedimento di esclusione è proposto motivatamente dal Consiglio Direttivo all'Assemblea.

Della proposta di esclusione deve essere data comunicazione scritta all'interessato, per raccomandata, da parte del Consiglio direttivo, con invito a presentare entro 15 giorni dal ricevimento le proprie deduzioni che, unitamente a quelle del Consiglio stesso, saranno rese note all'Assemblea.

L'Assemblea delibera a scrutinio segreto.

Il provvedimento irrogato dall'Assemblea potrà essere revocato qualora siano venute a mancare le cause che lo hanno determinato, previa nuova domanda da presentare, da parte dell'interessato, al Consiglio direttivo, con le modalità di cui all'articolo 13.

CAPO IV - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 18 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di controllo nei casi e nei limiti espressamente previsti dall'articolo 30 e 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, o, in assenza di questi, qualora l'Associazione ritenga comunque opportuno costituirlo.



Articolo 19 - Composizione dell'Assemblea

L'Assemblea è composta dai soci donatori attivi, dai soci collaboratori e dai soci benemeriti.

È presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in mancanza anche di questi, dal componente del Consiglio Direttivo più anziano di iscrizione all'Associazione.

Vi partecipa il Consulente Sanitario, senza diritto di voto.

Articolo 20 - Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea si riunisce ogni anno entro il mese di maggio per l'approvazione del bilancio consuntivo o del rendiconto di cassa dell'esercizio, del bilancio sociale, qualora l'Associazione raggiunga i requisiti di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, o decida spontaneamente di redigerlo, del bilancio preventivo, e ogni quattro anni per l'elezione delle cariche sociali.

L'Assemblea è convocata dal Presidente con lettera o messaggio e-mail da inviare al domicilio o alla casella postale elettronica degli iscritti almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione.

La convocazione si può inoltre pubblicizzare con affissione dell'avviso presso la sede sociale, con affissione pubblica murale, a mezzo stampa o attraverso la pubblicazione dell'avviso sulla rete Internet.

L'avviso deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza in prima ed in seconda convocazione nonché gli argomenti da trattare.

La seconda convocazione potrà essere fatta anche per lo stesso giorno della prima, purché almeno un'ora dopo.

I verbali dell'Assemblea devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario e sono inseriti nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Le riunioni dell'Assemblea possono tenersi anche con modalità di riunione mediante mezzi di telecomunicazione.

Articolo 21 - Ulteriori convocazioni dell'Assemblea

L'Assemblea si riunisce in qualunque periodo e specificamente:

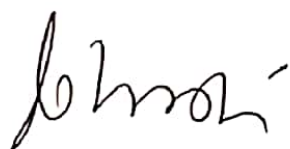
- a) quando ne faccia richiesta scritta e motivata almeno un decimo degli iscritti aventi titolo a partecipare all'Assemblea;
- b) quando l'Organo di controllo dell'Associazione, se presente, per gravi e motivate ragioni, da comunicare per scritto, ne richieda all'unanimità la convocazione al Consiglio Direttivo;
- c) quando il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità.

Il Presidente deve convocare l'Assemblea entro un mese con le modalità di cui al secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 20.

Articolo 22 - Validità delle riunioni dell'Assemblea

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli aventi titolo mentre in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti, sempreché tale numero sia almeno il doppio dei componenti il Consiglio Direttivo.

In caso di impedimento a partecipare all'Assemblea, ogni iscritto avente titolo potrà farsi rappresentare, conferendo delega scritta ad altro iscritto alla stessa Associazione, anch'esso avente titolo, il quale, oltre al proprio voto, non potrà essere portatore di più di tre deleghe qualora l'Associazione abbia meno di 500 soci, o cinque deleghe, qualora l'Associazione abbia oltre 500 soci.



Articolo 23 - Validità delle deliberazioni dell'Assemblea

L'Assemblea delibera validamente a maggioranza semplice.

Gli astenuti non si computano fra i votanti.

I componenti, il Consiglio Direttivo e l'Organo di Controllo, se presente, nelle delibere concernenti rispettivamente il resoconto morale e finanziario, non hanno voto.

Per le proposte di riforma dello Statuto da parte dell'Assemblea sono previste le particolari norme di cui all'articolo 39.

Articolo 24 - Attribuzioni dell'Assemblea

L'Assemblea ha il compito di:

- a) deliberare l'approvazione del bilancio consuntivo o del rendiconto di cassa dell'esercizio, corredato della relazione del Presidente sull'attività dell'Associazione svolta nell'anno precedente e della relazione dell'Organo di Controllo, se presente, sull'andamento economico-finanziario;
- b) deliberare altresì il bilancio preventivo dell'anno successivo;
- c) deliberare l'approvazione del bilancio sociale, qualora l'Associazione raggiunga i requisiti di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, o decida spontaneamente di redigerlo;
- d) esaminare le questioni di carattere generale e di indirizzo programmatico presentate dal Presidente, di concerto con il Consiglio Direttivo, adottando ove necessario, le relative deliberazioni;
- e) eleggere, a scrutinio segreto, i componenti il Consiglio Direttivo, secondo le modalità di cui agli articoli 33, 35, 36, 37 e 38;
- f) nominare i componenti dell'Organo di Controllo, anche monocratico, su proposta del Consiglio Direttivo.
- g) deliberare, sulle modifiche del presente Statuto proposte dal Consiglio Direttivo;
- h) deliberare, su proposta del Consiglio Direttivo, l'approvazione del Regolamento generale, di cui all'articolo 40;
- i) stabilire il numero dei componenti il Consiglio Direttivo;
- j) assumere i provvedimenti di esclusione degli iscritti ai sensi dell'articolo 17;
- k) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;
- l) deliberare lo scioglimento dell'Associazione ai sensi dell'art. 42.

Articolo 25 - Composizione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo è composto da un numero di soci donatori attivi e/o soci collaboratori e/o soci benemeriti, purché dispari e non inferiore a cinque.

Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo il Consulente Sanitario, senza diritto di voto.

Per essere eletti nel Consiglio Direttivo occorre appartenere alla categoria dei soci donatori attivi, dei soci collaboratori o dei soci benemeriti.

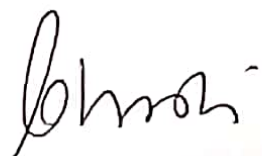
Non sono eleggibili nel Consiglio Direttivo i membri dell'Organo di Controllo.

Articolo 26 - Attribuzioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione e delibera su tutte le materie non riservate specificatamente all'Assemblea. Il potere di rappresentanza attribuito al Consiglio Direttivo è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

È eletto dall'Assemblea secondo le modalità di cui agli articoli 23, 35, 36, 37 e 38.

In particolare:



- a) provvede all'amministrazione dell'Associazione compreso l'acquisto e la vendita o la permuta di beni immobili e mobili, di automezzi e per la creazione di passività ipotecarie, nonché alle autorizzazioni relative;
- b) provvede al suo interno alla elezione del Presidente, del Vicepresidente, del Segretario e dell'Amministratore, nonché ad ogni altra nomina che si rendesse necessaria;
- c) nomina il Consulente Sanitario, il quale deve essere in possesso di adeguato titolo professionale;
- d) redige il Regolamento generale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, ed emana ogni qualsiasi regolamento necessario al buon funzionamento dell'Associazione;
- e) designa i rappresentanti dell'Associazione in organismi e/o commissioni esterne;
- f) fissa la data, il luogo e l'ordine del giorno dell'Assemblea;
- g) delibera il passaggio di categoria degli iscritti;
- h) assume i provvedimenti disciplinari di sua competenza;
- i) valuta annualmente il bilancio consuntivo o il rendiconto di cassa dell'esercizio ed il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea annotando in calce allo stesso, o in una nota integrativa, il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'ultimo comma dell'art. 4;
- j) valuta annualmente il bilancio sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, qualora l'Associazione raggiunga i requisiti di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 o decida spontaneamente di redigerlo;
- k) decide sugli interventi di assistenza per iscritti che versino in particolari condizioni di bisogno o di disagio;
- l) prende in via d'urgenza, eccetto i casi previsti dal Codice Civile, i provvedimenti che reputa necessari nell'interesse dell'Associazione;
- m) delibera sull'ammissione di nuovi iscritti;
- n) propone all'Assemblea, le modifiche statutarie sia di propria iniziativa che su richiesta di almeno un decimo degli aventi titolo a partecipare all'Assemblea;
- o) istituisce commissioni o gruppi di studio, anche con esperti al di fuori degli iscritti all'Associazione, per l'analisi di determinati problemi o con compiti di consulenza per le varie attività, nominando un coordinatore fra i componenti il Consiglio Direttivo;
- p) nomina, se lo ritiene opportuno, un Direttore cui delega specifici compiti di gestione; il Direttore è un dipendente o consulente dell'Associazione, partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto; Il Consiglio Direttivo ne stabilisce il compenso;
- q) propone all'Assemblea la nomina dell'Organo di Controllo, anche monocratico;
- r) autorizza il Presidente a stare in giudizio sia dinanzi agli organi giurisdizionali ed amministrativi che dinanzi ai collegi arbitrali per tutte le eventuali controversie di interesse dell'Associazione;
- s) individua le attività diverse di cui all'ultimo comma dell'art. 4;
- t) compie ogni altra funzione ed esercita qualunque altro potere che il presente Statuto non attribuisce specificatamente ad altri organi dell'Associazione.

I verbali del Consiglio Direttivo sono inseriti nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni.

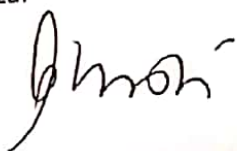
Articolo 27 - Riunioni e deliberazioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta al mese nonché ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure qualora sia presentata richiesta al Presidente da parte di almeno un terzo dei componenti il Consiglio Direttivo.

Le riunioni del Consiglio Direttivo possono tenersi anche con modalità di riunione mediante mezzi di telecomunicazione.

L'invito all'adunanza è comunicato dal Presidente e dovrà contenere il luogo, il giorno, l'ora e gli argomenti posti all'ordine del giorno e dovrà essere inviato al domicilio degli aventi titolo, anche a mezzo posta elettronica, almeno 5 giorni prima della data fissata.

Per il suo carattere di organo di amministrazione, il Consiglio Direttivo può essere convocato anche telefonicamente o tramite messaggio digitale in qualsiasi momento ove se ne ravvisi la necessità e l'urgenza.



Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti; le deliberazioni vengono assunte con la maggioranza dei presenti. Le deliberazioni concernenti persone sono adottate a scrutinio segreto.

Articolo 28 - Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nella prima riunione convocata, dopo le elezioni, dal Presidente della Commissione elettorale.

È a capo dell'Associazione, ne dirige e ne sorveglia le varie attività e ne ha la rappresentanza legale ed i poteri di firma.

In particolare il Presidente:

- a) vigila per la tutela delle ragioni degli interessi e delle prerogative dell'Associazione e veglia sull'osservanza dello Statuto e dei regolamenti;
- b) indice le riunioni di Consiglio Direttivo e convoca l'Assemblea assumendone in entrambi i casi la presidenza;
- c) attua le deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) firma la corrispondenza e, in unione col Segretario, le carte ed i registri sociali;
- e) cura, congiuntamente con il Segretario e l'Amministratore, la tenuta dell'eventuale inventario dei beni mobili ed immobili;
- f) cura il rispetto della normativa nazionale in materia di sicurezza e di riservatezza dei dati personali;
- g) prende ogni provvedimento d'urgenza anche se non contemplato nel presente articolo, compresi atti cautelativi e conservativi ed anche tutti gli altri atti di carattere giudiziario, salvo sottoposizione alla ratifica del Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva al provvedimento;
- h) congiuntamente all'Amministratore, ha la firma sui conti correnti e sulle operazioni bancarie e finanziarie.

Articolo 29 - Vicepresidente

Il Vicepresidente è eletto dal Consiglio Direttivo nella prima riunione convocata dopo le elezioni.

Coadiuvando, indipendentemente dalle sue specifiche funzioni, il Presidente e lo sostituisce, anche legalmente, in caso di sua assenza o impedimento.

Inoltre opera in quei settori e svolge i particolari compiti che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno affidargli.

Articolo 30 - Segretario

Il Segretario è eletto dal Consiglio Direttivo nella prima riunione convocata dopo le elezioni.

Redige i verbali del Consiglio Direttivo, dell'Assemblea e di tutte le commissioni o gruppi di lavoro di cui alla lettera o) dell'articolo 26.

È consegnatario dei documenti e dell'archivio dell'Associazione; cura la corrispondenza insieme al Presidente con il quale collabora alla tenuta dell'eventuale inventario di cui alla lettera e) dell'articolo 28 e tiene aggiornato il libro dei soci.

Collabora, inoltre, con l'Amministratore, per la tenuta della contabilità e per la preparazione del bilancio o del rendiconto di cassa dell'esercizio e del bilancio sociale, qualora l'Associazione raggiunga i requisiti di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 o decida spontaneamente di redigerlo, e tiene il registro di cassa per le piccole spese.



Articolo 31 - Amministratore

L'Amministratore è eletto dal Consiglio Direttivo nella prima riunione convocata dopo le elezioni.

Cura, in collaborazione con il Presidente e con il Segretario, la parte amministrativa di tutte le attività dell'Associazione, firmando i relativi documenti.

Provvede, con la collaborazione del Segretario, alla regolare tenuta dei documenti e dei libri contabili e a redigere il bilancio o il rendiconto di cassa dell'esercizio e il bilancio sociale, qualora l'Associazione raggiunga i requisiti di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 o decida spontaneamente di redigerlo, da sottoporre al Consiglio Direttivo.

Congiuntamente al Presidente, ha la firma sui conti correnti e sulle operazioni bancarie e finanziarie.

Articolo 32 - Organo di controllo e revisione legale dei conti

L'Organo di Controllo, anche monocratico, viene nominato dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2 dell'art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di legge, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Se l'Organo di controllo non esercita la revisione contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla legge, il Consiglio Direttivo nomina un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

I verbali dell'Organo di controllo sono inseriti nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni tenuto a cura dello stesso Organo.

Articolo 33 - Norme generali sugli organi

Tutti gli organi sociali durano in carica quattro anni. I loro componenti sono rieleggibili.

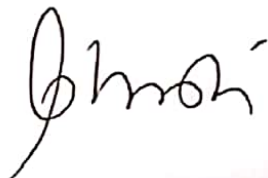
Ove in un organo si verifichi la mancanza di un componente, gli succede il primo dei non eletti.

I nuovi componenti inseriti a copertura delle cariche vacanti restano in carica per la stessa durata del componente sostituito e non subentrano automaticamente in incarichi specifici a lui affidati.

I componenti gli organi dell'Associazione che per tre riunioni consecutive risultino assenti senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti dall'incarico e quindi sostituiti.

Articolo 34 - Consulente Sanitario

Il Consulente Sanitario è nominato dal Consiglio Direttivo nella prima riunione convocata dopo le elezioni. Sovrintende a tutte le attività sanitarie dell'Associazione ed in particolare:



- a) vigila sul pieno rispetto dei controlli sanitari, da eseguire per legge sui donatori da parte delle strutture emotrasfusionali competenti in occasione della donazione;
- b) collabora all'attività di propaganda e di impulso sociale specie in materia sanitaria e sulle metodologie emergenti della donazione;
- c) cura la formazione e l'aggiornamento dell'Associazione sotto il profilo tecnico-sanitario;
- d) partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo ed all'Assemblea senza diritto di voto, nonché alle iniziative ed alla vita dell'Associazione;
- e) potrà avvalersi di collaboratori sanitari e/o parasanitari, anche in forma autonoma retribuita, per esigenze operative e strettamente sotto sua sorveglianza, previo accordo con il Consiglio Direttivo.

Articolo 35 - Commissione Elettorale

La Commissione Elettorale è nominata dal Consiglio Direttivo almeno 4 mesi prima delle elezioni.

È composta da un minimo di tre componenti scelti fra i soci donatori attivi, i soci collaboratori e i soci benemeriti.

Ha il compito di:

- a) nominare fra i suoi componenti il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario;
- b) verificare l'adozione da parte dell'Assemblea della deliberazione per il numero dei componenti il Consiglio Direttivo e i requisiti previsti all'articolo 25;
- c) accertare l'identità degli aventi diritto al voto ed il titolo di partecipazione all'Assemblea nonché la regolarità delle deleghe consegnando l'attestato di diritto al voto;
- d) redigere la lista dei nominativi per la carica di membri del Consiglio Direttivo, contenente un numero superiore almeno del 50% dei componenti da eleggere;

La lista deve riportare il nome e cognome del candidato, la data di nascita, il luogo di residenza e la data di iscrizione all'Associazione.

Ogni iscritto o gruppi di iscritti, aventi diritto al voto, potranno presentare alla Commissione Elettorale proposte di candidature nei termini che la stessa Commissione indicherà.

La lista predisposta dalla Commissione Elettorale è presentata al Presidente che la alleggerà all'avviso di convocazione dell'Assemblea, tenendo presente che dovrà essere convocata almeno 15 giorni prima della data fissata.

Per la stesura della lista, la Commissione dovrà tenere conto delle norme di cui al precedente articolo 25.

Articolo 36 - Composizione della lista

La lista predisposta dalla Commissione Elettorale è vincolante ed ogni iscritto avente diritto al voto potrà esprimere la propria preferenza solo per iscritti compresi nella citata lista.

Ogni elettore può esprimere un numero di preferenze pari ai tre quarti degli eleggibili per il Consiglio Direttivo.

Risulteranno eletti i candidati che avranno riportato il maggior numero di voti.

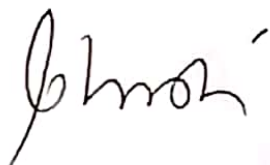
A parità di voti, risulterà eletto il candidato con maggiore anzianità di iscrizione all'Associazione. In caso di ulteriore parità, sarà preferito il candidato più anziano di età; successivamente si procederà al sorteggio.

Le schede riportanti più preferenze rispetto a quanto previsto nel presente articolo, o preferenze per iscritti non aventi titolo di elezione passiva, saranno dichiarate nulle.

Il Presidente della Commissione Elettorale pubblica per affissione nella sede sociale l'esito delle votazioni, convoca gli eletti entro 7 giorni e ne presiede la riunione fino all'elezione del Presidente.

I ricorsi per eventuali anomalie manifestatesi durante le elezioni o per la candidatura o avvenuta elezione di candidati, devono essere presentati nel termine perentorio di 3 giorni.

La Commissione Elettorale si esprimerà sui ricorsi prima dell'insediamento dei nuovi organi.



Articolo 37 - Ineleggibilità dei componenti la Commissione Elettorale

I componenti la Commissione elettorale, per le funzioni cui sono chiamati a rispondere, non possono in nessun modo far parte delle liste elettorali dei candidati alle cariche per gli organi dell'Associazione né essere votati.

Articolo 38 - Gratuità delle cariche

Tutte le cariche elettive sono gratuite perché assunte per dovere cristiano, civile, morale e per i principi di volontariato che sono alla base dello spirito dell'Associazione.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli dell'Organo di Controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del Codice Civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Gli eletti alle cariche sociali, in virtù del ruolo da loro ricoperto, dovranno tenere una condotta morale e civile irreprensibile e nello stesso tempo dovranno tenere nei confronti degli altri iscritti un rapporto di estrema semplicità e cordialità, tenuto conto anche dello spirito di servizio per il quale accettano la carica.

CAPO V – NORME GENERALI

Articolo 39 - Modifiche statutarie

La proposta di riforma dello Statuto può essere presentata dal Consiglio Direttivo, secondo la norma di cui all'articolo 26, lettera n), e allo stesso da un numero di iscritti, avente diritto di voto, non inferiore ad un decimo degli stessi, mediante motivata mozione scritta.

Il Presidente convoca l'Assemblea con specifica indicazione nell'ordine del giorno, del numero degli articoli contenuti nelle proposte di riforma, nonché l'eventuale indicazione degli emendamenti formulati dai proponenti.

L'avviso di convocazione è inviato nei termini di cui all'articolo 20 con le indicazioni di cui al comma precedente. Inoltre resterà affisso presso la sede sociale per tutto il periodo di convocazione.

Di ciò sarà data certificazione dal Presidente e dal Segretario.

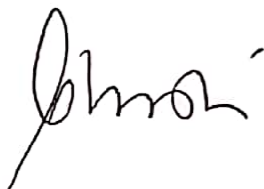
Per l'approvazione di modifiche statutarie occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei presenti in Assemblea.

Articolo 40 - Regolamento Generale

L'Assemblea può approvare, a completamento delle norme del presente Statuto ed ove ritenuto necessario ed opportuno, con la maggioranza dei due terzi dei presenti, il Regolamento Generale i cui articoli potranno essere riformati sempre con le stesse modalità previste dallo Statuto per l'approvazione.

Articolo 41 - Gestione straordinaria

In caso di eventi straordinari o di situazioni interne tali che non rendano possibile il normale funzionamento dell'Associazione e delle sue attività, il Presidente dell'Associazione convoca senza indugio l'Assemblea, e se l'Assemblea dovesse andare deserta dovrà ripetere la convocazione per non meno di ulteriori due volte.



Ove la convocazione dell'Assemblea risulti impossibile oppure le Assemblee dovessero andare deserte, tanto in prima quanto in seconda convocazione, oppure l'Assemblea non fosse in grado di esprimere i provvedimenti atti alla normalizzazione della vita sociale e della funzionalità dei servizi, il Presidente provvede alla denuncia della situazione all'autorità competente per le decisioni del caso.

Qualora il Presidente non convochi l'Assemblea per le ragioni di cui al primo comma, il Consiglio Direttivo, con votazione a maggioranza dei suoi componenti, può provvedere alla convocazione al suo posto.

Articolo 42 - Scioglimento dell'Associazione

L'Associazione non potrà essere sciolta per delibera assembleare, se non si verificano circostanze eccezionali di assoluta impossibilità del suo funzionamento e fino a quando non rimanga un numero di soci donatori tale da svolgere anche in parte le donazioni.

La delibera di scioglimento è presa dall'Assemblea straordinaria da convocare a tale esclusivo scopo dal Presidente.

Per la delibera di scioglimento occorre l'osservanza di tutte le modalità di convocazione, di presenza di iscritti aventi diritto al voto e della speciale maggioranza di tre quarti degli associati aventi diritto al voto.

Con la delibera di scioglimento, l'Assemblea nomina un liquidatore da scegliere preferibilmente fra coloro che sono stati iscritti all'Associazione.

Articolo 43 - Devoluzione dei beni

A seguito dello scioglimento, i beni residui dell'Associazione sono devoluti ad altro Ente del Terzo Settore a carattere locale, purché in possesso della qualifica di Ente del Terzo Settore e previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del Decreto legislativo del 03/07/2017 n. 117, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 44 - Richiesta di personalità giuridica

Ai fini del riconoscimento della personalità giuridica a norma dell'articolo 22 del Decreto legislativo del 03/07/2017 n. 117, il Consiglio Direttivo è autorizzato ad apportare al presente statuto le modifiche che si rendessero indispensabili, salvaguardando i principi e le finalità ispiratori dell'Associazione.

Articolo 45 - Norma finale

Per le materie non contemplate nel presente Statuto si osservano le norme del Codice Civile, del Codice del Terzo Settore e delle leggi nazionali e regionali che regolano le attività trasfusionali.

